



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

Vito Di Nicola - Presidente -

Vittorio Paziienza - Relatore -

Emanuela Gai

Lorenzo Antonio Bucca

Maria Beatrice Magro

Sent. n. sez. 1372

UP - 26/09/2025

R.G.N. 15075/2025

ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 198/03 in quanto.

- disposto d'ufficio
- a richiesta di parte
- imposto dalla legge

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

[Redacted name]

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Luana Martani

avverso la sentenza emessa il 21/03/2025 dalla Corte d'Appello di Bari

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Paziienza;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni del difensore delle parti civili, avv. [Redacted] che ha concluso insistendo per la conferma della sentenza impugnata, anche quanto alle statuizioni civili, e per la condanna del [Redacted] alla rifusione delle spese;

letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [Redacted] che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/03/2025, la Corte d'Appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza di condanna alla pena di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Bari, in data 12/06/2023, nei confronti di

██████████ in relazione al delitto di maltrattamenti in famiglia aggravato (posto in essere in danno della moglie ██████████ e dei figli ██████████ e di tentata violenza sessuale continuata ed aggravata in danno della ██████████). Il G.i.p. aveva altresì condannato il ██████████ al risarcimento dei danni subiti dalle predette persone offese, costitutesi parti civili.

In particolare, la Corte d'Appello ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. (in conseguenza del positivo esito del percorso di giustizia riparativa), e ha confermato nel resto la sentenza impugnata, rigettando la richiesta di applicazione di pene sostitutive.

2. Ricorre per cassazione il ██████████ a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di maltrattamenti. Si censura la sentenza per non aver considerato la giurisprudenza che esclude, dopo la cessazione della convivenza, la configurabilità del reato di cui all'art. 572, e per non aver comunque valorizzato le differenze caratteriali tra i coniugi, quale causa dei dissidi. Si lamenta altresì la mancata considerazione di quanto dedotto in appello in ordine al disturbo psicopatologico che affigge il ██████████ incapace di contenere gli scatti di rabbia.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 572. Si osserva che i figli della coppia erano divenuti maggiorenni nell'agosto 2020 e nel novembre 2022, sicchè potevano assumere rilievo solo i fatti compresi tra l'entrata in vigore dell'aggravante (agosto 2019) e le date predette, non indicati ad eccezione dell'episodio del 22/10/2022, peraltro non riconducibile ai maltrattamenti essendosi trattato di una reazione del ricorrente al comportamento della figlia che rifiutava di frequentare la scuola privata cui il ██████████ l'aveva iscritta.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna per tentata violenza sessuale. Si censura la sentenza per non aver ritenuto necessaria la reiterazione delle richieste, valorizzata dalla giurisprudenza, e comunque per aver ritenuto adeguatamente provata la sussistenza del reato sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa (quanto al secondo episodio, non era stata prodotta la fotografia del labbro ferito che pure la parte civile aveva dichiarato di avere e voler depositare). Si contesta comunque l'idoneità delle condotte del ██████████ a determinare una effettiva intrusione nella sfera della libertà sessuale della parte civile.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione degli episodi come desistenza volontaria. Si censura la sentenza per non aver considerato la volontarietà della mancata consumazione.

2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione circa il trattamento sanzionatorio. Si censura la sentenza per non aver considerato, per la concessione delle attenuanti generiche, l'esito positivo del percorso di giustizia riparativa, e per aver comunque motivato il diniego delle predette attenuanti in termini difformi da quelli utilizzati dal primo giudice. Si censura inoltre la mancanza di motivazione sulle richieste di riduzione della pena.

2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego di applicazione delle pene sostitutive. Si censura il riferimento al carattere "blando" delle sanzioni sostitutive, del tutto inidoneo a concretizzare una motivazione adeguata, e non essendo stato in alcun modo affrontato il tema della prognosi circa il rispetto delle prescrizioni.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo: generico il motivo sull'affermazione di responsabilità per il delitto di maltrattamenti (anche quanto all'elemento soggettivo); manifestamente infondato quello inerente la qualificazione giuridica (alla luce della costante giurisprudenza di legittimità); generico il motivo sulla sussistenza delle tentate violenze sessuali; manifestamente infondato quello relativo alla qualificazione giuridica delle condotte e alla prospettata desistenza; manifestamente infondati i motivi sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive.

4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore del ████████ replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

5. Con atto trasmesso il 22/09/2025, il difensore delle parti civili insiste per la conferma della sentenza e la liquidazione delle spese di lite.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Occorre preliminarmente evidenziare la tardività della memoria e delle conclusioni presentate nell'interesse delle parti civili. Questa Suprema Corte ha invero anche di recente chiarito che «nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione dei termini previsti, a mente dell'art. 611 cod. proc. pen., in quindici e cinque giorni liberi prima dell'udienza, sono tardive, sicché non possono essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese» (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 – 02. Sull'applicabilità del principio anche ai procedimenti trattati con udienza pubblica, cfr. Sez. 3, n. 15486 del 21/03/2025, Schmidheiny, Rv. 287984 – 01, secondo cui «in tema di giudizio di cassazione, il termine di quindici giorni per il deposito di memorie difensive, previsto, con riguardo al rito camerale, dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., è applicabile anche in relazione

al deposito di memorie della persona offesa nell'ambito di procedimenti definiti in udienza pubblica, essendo espressione di un principio generale, funzionale alla salvaguardia di esigenze di tutela del contraddittorio, sicché la sua inosservanza esime il giudice di legittimità dall'obbligo di prenderle in esame.).

2. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere perciò rigettato.

2.1. Per ciò che riguarda il primo ordine di doglianze, è opportuno prendere le mosse dal consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). Altrettanto consolidata, d'altro lato, è l'affermazione per cui «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le doglianze difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi da un lato in censure del merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con il primo giudice) in ordine alle risultanze acquisite, senza peraltro un adeguato confronto con gli snodi fondamentali del percorso argomentativo tracciato nelle sentenze di primo e secondo grado (da valutare congiuntamente secondo i noti principi in tema di "doppia conforme"); d'altro lato, nella reiterata prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze medesime, il cui apprezzamento, in questa sede, deve evidentemente ritenersi precluso.

In particolare, va per un verso evidenziato che i rilievi difensivi concernenti la riconducibilità dell'intera vicenda a litigi e ad insulti reciproci di una coppia in crisi per incompatibilità caratteriale, finiscono - in realtà - per reiterare una lettura concordemente respinta dai giudici di merito, alla luce delle concordi dichiarazioni delle persone offese e della condanna irrevocabile riportata dal [REDACTED] per

episodi già denunciati nel 2011 (cfr. pag. 15 segg. della sentenza impugnata, in cui la Corte d'Appello evidenzia tra l'altro la quotidianità degli episodi vessatori subiti dalla moglie e il sistematico coinvolgimento dei figli della coppia, come testimoni delle aggressioni alla madre ovvero come vittime delle condotte del padre). Per altro verso, deve osservarsi che il fatto che la Corte territoriale non si sia soffermata sulla "rabbia" del [REDACTED] non assume alcun rilievo decisivo sulla tenuta della motivazione, in quanto la prospettazione difensiva secondo cui si sarebbe dinanzi ad una condizione psico-patologica meritevole di approfondimenti appare del tutto generica, soprattutto tenendo conto della continuità delle aggressioni quanto meno verbali, e del loro carattere immotivato (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata).

Quanto poi alla qualificazione giuridica dei fatti, deve osservarsi che i giudici di merito hanno fatto buon governo dell'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta 'persona della famiglia' fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza» (Sez. 6, n. 45400 del 30/09/2022, R., Rv. 284020 - 01, la quale, in motivazione, ha precisato che la separazione è condizione che non elide lo *status* acquisito con il matrimonio, dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lasciando integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione, che discendono dall'art. 143, comma 2, cod. civ. In senso analogo, cfr. Sez. 2, n. 43846 del 29/09/2023, V., Rv. 285330 - 01, che - nel ribadire la configurabilità del reato anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente, nel caso in cui quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione - ha chiarito che a tale conclusione si perviene non già in virtù di una non consentita applicazione analogica dell'art. 572 cod. pen., ma perché la presenza di un figlio minore attesta la persistenza di un vincolo familiare, conseguente alla sussistenza a carico di entrambi i genitori di obblighi di mantenimento e di formazione). Le conclusioni concordemente raggiunte dai giudici di merito appaiono tanto più incensurabili laddove si considerino le connotazioni della concreta fattispecie, nella quale - pur essendo la convivenza cessata nel 2015 per volontà della persona offesa, esasperata dalle condotte vessatorie del marito - la donna era stata costretta dal marito, fino al 2017, "a cucinare per lui e ad occuparsi delle faccende domestiche con il ricatto di non provvedere altrimenti a sostenerla economicamente" (cfr. le dichiarazioni della [REDACTED] sintetizzate a pag. 16 della sentenza di primo grado).

2.2. Il secondo motivo – con il quale la difesa ha contestato l'applicazione dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 572 cod. pen. - è manifestamente infondato, oltre a presentare connotazioni reiterative.

Nel disattendere il corrispondente motivo di appello, la Corte territoriale aveva evidenziato la mancanza di adeguato confronto con le risultanze processuali, avendo la difesa "estrapolato" da queste ultime un unico episodio (quello in cui il [redacted] aveva aggredito sia la figlia che la [redacted] costringendole alle cure in ospedale, in data 22/10/2022), contestandone anche la effettiva rilevanza per il delitto di maltrattamenti, essendosi trattato di un litigio per il comportamento non consono della figlia.

Al riguardo, deve da un lato osservarsi che, nel ricostruire in termini diversi l'episodio in questione, escludendolo dal perimetro dell'art. 572 cod. pen. la difesa finisce per prospettare una censura del merito delle valutazioni concordemente operate in primo e in secondo grado.

D'altro lato, pur tenendo conto della necessità di prendere in considerazione i soli episodi intercorsi tra l'entrata in vigore dell'aggravante (agosto 2019) e il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli della coppia (agosto 2020 per [redacted] novembre 2022 per [redacted]), l'episodio culminato nelle cure ospedaliere non è certo l'unico ad assumere rilevanza, laddove si consideri che l'aggravante di cui si discute trova applicazione non solo "in presenza" di un minore, ma anche "in danno" dello stesso. Ed è allora pacifico che le plurime aggressioni direttamente subite dalla [redacted] nel settembre e ottobre 2022, descritte dalla giovane (pag. 11 della sentenza di primo grado) e puntualmente contestate nel capo di accusa, appaiono di per sé ampiamente idonee a fondare l'applicazione dell'aggravante.

2.3. Il terzo ed il quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Deve invero trovare applicazione, nella fattispecie in esame, l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «integra il reato di violenza sessuale tentata, e non un'ipotesi di desistenza volontaria, il mancato soddisfacimento delle richieste a sfondo sessuale del reo, conseguente al rifiuto opposto dalla vittima della violenza o della minaccia, in quanto l'impossibilità di portare a consumazione il reato per l'opposizione della parte offesa costituisce un fatto indipendente dalla volontà dell'agente» (Sez. 3, n. 51420 del 18/09/2014, M., Rv. 261389 – 01). Le condotte del [redacted] riferite dalla [redacted] (minaccia di percosse in caso di rifiuto dei rapporti richiesti, pugno sul volto in un'occasione in cui ella aveva rifiutato un rapporto orale: cfr. pag. 6 della sentenza di primo grado) rientrano certamente nella portata applicativa del principio qui appena richiamato: dovendo solo aggiungersi, da un lato, che la Corte territoriale (pag.

18) ha del tutto correttamente ritenuto l'infondatezza dell'assunto difensivo imperniato sulla mancanza di reiterazione delle pretese sessuali (non essendo tale reiterazione indefettibilmente necessaria per la configurabilità del tentativo, a nulla rilevando che, nella sentenza citata dal primo giudice, l'agente avesse insistito più volte nel richiedere il rapporto: cfr. pag. 20 della sentenza di primo grado).

D'altro lato, nessun particolare rilievo può attribuirsi al fatto che, agli atti, non vi sia la fotografia che la [REDACTED] aveva riferito di aver scattato quando venne colpita con un pugno al labbro dal [REDACTED] essendosi rifiutata di praticargli un rapporto orale. Si tratta, con ogni evidenza, di un elemento del tutto inidoneo a vulnerare il racconto della persona offesa e la valutazione di piena attendibilità espressa dai giudici di merito, non solo perché l'episodio era stato descritto compiutamente e collocato con precisione nel tempo, ma anche perché – come condivisibilmente sottolineato dalla Corte d'Appello (pag. 19) – la difesa ricorrente non ha allegato alcun elemento idoneo a far ritenere che, proprio a questo specifico riguardo, la persona offesa dovrebbe essere ritenuta inattendibile.

2.4. Anche le censure relative al trattamento sanzionatorio appaiono prive di fondamento.

2.4.1. Per ciò che riguarda la mancata concessione delle attenuanti generiche, risulta ineccepibile la motivazione della Corte territoriale, imperniata non solo sul precedente specifico, ma anche sulla reiterazione di condotte gravemente offensive anche dopo la fine della convivenza, dirette anche a ledere la sfera sessuale (cfr. pag. 20 della sentenza impugnata). Né, d'altra parte, è possibile valorizzare ai fini predetti l'esito positivo del percorso di giustizia riparativa: tale sopravvenienza è stata adeguatamente valutata con la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., ed una sua doppia valutazione risulterebbe del tutto ingiustificata.

2.4.2. Quanto alla misura della pena, la Corte ha ritenuto congrua la quantificazione operata dal primo giudice, alla luce della gravità complessiva della vicenda e della pluralità di beni giuridici lesi dalla condotta del [REDACTED] con ciò evidentemente andando oltre le indicazioni di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 – 01).

Anche la misura degli aumenti a titolo di continuazione ha trovato un autonomo percorso motivazionale, sintetico ma incensurabile in questa sede, avuto altresì riguardo alla ridotta consistenza degli aumenti applicati (cfr. pag. 21 della sentenza impugnata).

2.4.3. Con riferimento, infine, al diniego di applicazione delle pene sostitutive, deve osservarsi che il beneficio – pur astrattamente applicabile, essendo la preclusione di cui all'art. 59, lett. d), l. n. 689 del 1981, in relazione all'art. 4-bis ord. pen., limitata alle ipotesi consumate di violenza sessuale (cfr. sul punto Sez. 1, n. 15755 del 22/01/2014, Marino, Rv. 262264 - 01 – non è stato accordato dalla Corte d'Appello con una motivazione che resiste alle censure difensive.

La Corte territoriale ha invero escluso che le sanzioni in questione potessero risultare idonee a soddisfare le finalità rieducative del caso concreto, connotato da condotte delittuose di notevole gravità, reiterate ed addirittura aggravate, per la necessità di una piena riflessione che non poteva ritenersi compiuto attraverso il percorso di giustizia riparativa (cfr. pag. 21 della sentenza impugnata).

Al di là dell'aggettivo "blande", censurato dal ricorrente, ritiene da un lato il Collegio che si sia in presenza di una valutazione di inidoneità delle sanzioni sostitutive, rispetto alle peculiarità del caso concreto, che non può ritenersi illogica né contraddittoria.

D'altro lato, tale valutazione priva di ogni rilievo il fatto che la Corte non si sia poi soffermata ad esprimere giudizi prognostici circa il rispetto delle prescrizioni da parte del [REDACTED] dal momento che tali giudizi postulano una valutazione (nella specie insussistente) di astratta idoneità delle sanzioni sostitutive alla rieducazione del condannato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58, comma 1, l. n. 689 del 1981.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

### P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 26 settembre 2025

Il Consigliere estensore

Vittorio Razienna

Il Presidente

Vito Di Nicola

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

vdh

Depositata in Cancelleria

Oggi, 22 OTT. 2025



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Luana Mariani